

Accordo quadro ex art. 59 d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, con un solo operatore economico, per l'erogazione del servizio di assistenza, personalizzazione, manutenzione ed evoluzione del software CRM integrato nel DMS della Toscana - CIG: BC63AD09D3

*

Fondazione Sistema Toscana, con sede legale a Firenze, in via Duca d'Aosta n.9, codice fiscale e partita IVA n. 05468660484, in persona del suo Direttore, il signor Francesco Palumbo, nato a Roma il 3 agosto 1966, codice fiscale PLMFNC66M03H501V, domiciliato per la carica presso la sede della Fondazione medesima (di seguito denominata per brevità anche soltanto **"Committente"** o **"FST"**);

e

Engineering Ingegneria Informatica SPA, con sede legale a Roma, Piazzale dell'Agricoltura n. 44, codice fiscale 00967720285 e partita IVA n. 05724831002, in persona del firmatario, il signor Andrea Gabardo, [...], domiciliato ai fini del presente atto presso la sede legale della Società nella sua qualità di Executive Vice President Public Sector (di seguito denominato anche soltanto **"Affidatario"** o **"Esecutore"**);

congiuntamente indicate anche solo come **"Parti"**;

CONVENGONO QUANTO SEGUE

Art. 1 – Ruoli di RUP, DEC e Direttore operativo presso la Committente

1. Il ruolo di Responsabile Unico del Progetto (RUP) ai sensi dell'art 15 del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (Codice) è assunto dalla Responsabile dell'Area Comunicazione, Costanza Giovannini (recapito e-mail: c.giovannini@fst.it).
2. Il ruolo di Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC) ai sensi dell'art. 114 del Codice è assunto da Nicola Machetti (recapito e-mail: n.machetti@fst.it).
3. Il Responsabile della fase di affidamento è la Responsabile dell'Ufficio Acquisti e Gare, Cecilia Gennai.

Art. 2 – Oggetto dell'accordo quadro

1. Il presente Accordo quadro (di seguito anche solo AQ) ha per oggetto le modalità di affidamento e la sommaria disciplina dei rapporti obbligatori vigenti tra le Parti, assunti in forza degli *Incarichi* che dallo stesso AQ discendono.
2. In tali incarichi assegnati in esecuzione del presente AQ, rientrano servizi di assistenza, personalizzazione, manutenzione ed evoluzione del software di Customer Relationship Management e manutenzione del software di Customer Relationship Management in uso da parte della Committente ed integrato nel DMS (Destination Management System) della Toscana.
3. Nel dettaglio, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, gli ordini potranno riguardare:

3.1 - Gestione ticket

- A. Manutenzione correttiva (**Incident**) su tutte le personalizzazioni ai moduli Microsoft Dynamics 365 attivi al momento della sottoscrizione dell'accordo o implementate in seguito dall'Affidataria.
- B. Assistenza all'utilizzo del sistema (**Inquiry**):
 - sviluppo competenze interne (formazione admin)
 - chiarimenti (how to) e/o esecuzione congiunta delle procedure su richieste provenienti da FST o dai suoi partner
 - redazione di documentazione funzionale/tecnica
 - analisi nuove funzionalità
- C. Supporto sull'operatività day-by-day del sistema (**Service Request**):
 - verifica/sblocco procedure/registrazioni
 - verifica dati
 - rettifiche manuali
 - estrazione/esportazione dati
 - azioni manuali sul sistema

- D. Manutenzioni evolutive (**Change Request**): richiesta di funzionalità non presente a sistema o segnalazione di un'esigenza nuova non ancora coperta dai flussi Microsoft Dynamics 365 e gestione degli Update di Microsoft Dynamics 365.

3.2 - Acquisizione licenze "Nonprofit Staff Pricing" del software CRM Microsoft Dynamics 365.

4. Il processo di gestione, tracciamento e rendicontazione di tutte le richieste di cui al punto 3.1 avverrà esclusivamente tramite uno strumento di gestione ticket dedicato, messo a disposizione dall'Affidatario. Tale sistema consentirà a FST di monitorare in tempo reale lo stato di avanzamento delle lavorazioni, il numero delle ore consumate e lo storico delle richieste. L'erogazione dei servizi avverrà durante l'orario feriale standard (dalle ore 09:00 alle ore 18:00), nel rispetto dei seguenti parametri di presa in carico e conteggio minimo di addebito:

* **Incident:** Presa in carico entro 2 ore lavorative dalla segnalazione; conteggio minimo applicato pari a 2 ore, con costante aggiornamento sull'avanzamento.

* **Service Request:** Presa in carico entro 4 ore lavorative dalla segnalazione; conteggio minimo applicato pari a 1 ora. Nel caso in cui l'effort totale di risoluzione di una richiesta rientri nell'ora, non verranno addebitati ulteriori ore. L'attività è comunque subordinata a preventivazione e approvazione dell'effort totale da parte di FST.

* **Inquiry:** Presa in carico entro 8 ore lavorative dalla segnalazione; conteggio minimo applicato pari a 1 ora. Nel caso in cui l'effort totale di risoluzione di una richiesta rientri nell'ora, non verranno addebitati ulteriori ore. L'attività è comunque subordinata a preventivazione e approvazione dell'effort totale da parte di FST.

* **Change Request:** Presa in carico entro 8 ore lavorative dalla segnalazione; conteggio minimo applicato pari a 4 ore. Qualora la richiesta sia realizzabile entro le 4 ore, l'Affidatario procederà direttamente alla documentazione, realizzazione e rilascio. Qualora l'effort stimato sia superiore, l'Affidatario condividerà all'interno del ticket una proposta di realizzazione (macroanalisi) con relativa stima, che FST dovrà valutare e approvare prima dell'avvio delle lavorazioni. In questa fase, l'appaltatore propone le diverse soluzioni alternative possibili, fornendo le informazioni necessarie ad operare le scelte di investimento.

Art. 3 – Modalità di esecuzione dell'Accordo quadro

1. Tutte le prestazioni che in esecuzione del presente Accordo quadro l'Affidatario deve effettivamente svolgere, nonché il relativo compenso di quest'ultimo, sono precisati di volta in volta negli Incarichi discendenti dall'Accordo quadro medesimo (cfr. *supra* Art. 2 comma 1). Gli Incarichi hanno la forma semplificata dell'*Ordine*, ferme tutte le condizioni espresse nelle clausole contenute in questa scrittura.
2. Ogni singolo contratto applicativo nasce con la trasmissione da parte della Committente di un Ordine tramite posta elettronica all'indirizzo dell'Affidatario paride.martella@eng.it.
3. Nel caso di ordini che abbiano ad oggetto attività diverse da quelle specificate al punto 3.1 dell'articolo 2 (Gestione ticket), il flusso di lavoro per l'attivazione di un Ordine si articola nei seguenti step:
 - a. FST, nella figura del DEC o suo delegato (direttore operativo), provvede tramite mail a fornire gli elementi utili per la predisposizione di una proposta/preventivo: tipologia attività, obiettivi, tempi, modalità esecutive, aspetti ed elementi di cui tener conto nella esecuzione;
 - b. L'Esecutore **entro max 5 giorni lavorativi** predispone e trasmette a mezzo mail, al DEC o suo delegato (direttore operativo) che ha formulato la richiesta al precedente punto 1, una proposta tecnica, contenente il preventivo di spesa ed il cronoprogramma;
 - c. La Committente, nella figura del DEC o suo delegato (direttore operativo), procede a comunicare a mezzo mail l'approvazione della proposta o richiedere le modifiche ritenute necessarie.
 - d. La progettazione tecnica si intenderà accettata solo attraverso l'emissione e la formalizzazione dell'Ordine.

4. L'Ordine contiene il dettaglio delle prestazioni che la Committente richiede all'Affidatario ed in particolare:
 - a. Nome/oggetto/numero dell'incarico;
 - b. Articolazione delle prestazioni di cui si richiede l'esecuzione;
 - c. CIG dell'Accordo quadro;
 - d. CIG del contratto applicativo;
 - e. Codice commessa e Progetto di appartenenza o di destinazione;
 - f. Corrispettivo;
 - g. Data di avvio e di conclusione dell'esecuzione del servizio/termine finale (oltre a eventuali termini intermedi per realizzazione di determinate prestazioni);
 - h. Termini di fatturazione.
5. FST non è obbligata a garantire all'Affidatario la trasmissione di un numero minimo di Ordini.
6. L'Affidatario trasmette l'Ordine sottoscritto per accettazione.
7. L'Ufficio Acquisti e Gare di FST provvede a rinviare all'Affidatario l'Ordine sottoscritto dal Direttore di FST.
8. L'Affidatario dà avvio all'esecuzione dell'Incarico nel rispetto delle clausole in esso contenute e alle previsioni generali indicate nella presente scrittura, garantendo un costante coordinamento con FST, con Toscana Promozione Turistica e Regione Toscana quali soggetti coinvolti nell'esecuzione del contratto.
9. L'incarico assunto con la sottoscrizione dell'Ordine è considerato giuridicamente alla stregua di un appalto (nella definizione offerta dall'art. 2 dell'Allegato I.1 al Codice). Ciascuno di tali appalti di servizi si intenderà discendente dal presente Accordo quadro e sarà soggetto alle clausole indicate nel presente documento e vigenti tra le Parti.
10. Il Direttore dell'esecuzione del Contratto, oppure un suo delegato, controlla e supervisiona l'esecuzione delle prestazioni descritte in ciascun Incarico/Ordine. L'Affidatario, nell'esecuzione dei propri Incarichi, deve attenersi alle indicazioni fornite dal Direttore dell'esecuzione del Contratto (o dal personale da quest'ultimo delegato) in linea con quanto previsto nell'Ordine e dalle singole richieste inoltrate attraverso il sistema di gestione dei ticket. La mancata osservanza di tali indicazioni da parte dell'Affidatario costituisce inadempimento e genera la relativa responsabilità.
11. Ogni lavorazione, per essere ammessa a rendicontazione e pagamento, deve essere preventivamente validata con esito positivo dalla Committente. Per le attività riconducibili a Change Request, è inoltre richiesto il positivo superamento della fase di collaudo.
12. Al termine dell'esecuzione di ciascun Ordine il DEC provvede ad emettere il certificato di regolare esecuzione secondo quanto previsto dall'art. 28, allegato II.14 del Codice.

Art. 4 - Trasferimento informazioni tecniche

1. L'Affidatario garantisce che, alla conclusione del contratto, cederà alla Committente i codici sorgenti di tutte le componenti sviluppate nell'ambito del contratto e qualsiasi altra informazione necessaria per consentire alla Committente di gestire autonomamente il software senza la necessità di ulteriori assistenze esterne, anche effettuando ulteriori personalizzazioni e aggiornamenti autonomamente, senza alcuna restrizione.
2. In caso di eventuali aggiornamenti o nuove versioni del software durante l'esecuzione del contratto, l'Affidatario si impegna a fornire tempestivamente alla Committente le relative documentazioni e informazioni necessarie per consentire una corretta installazione e configurazione delle nuove versioni.

Art. 5 – Importo massimo spendibile dell'Accordo quadro

1. L'importo massimo spendibile in esecuzione del presente Accordo quadro è di **€ 134.000,00 (euro centotrenta quattro mila/00) oltre IVA**. Di tale ammontare sarà versato all'Esecutore il solo importo maturato quale corrispettivo per quelle prestazioni effettivamente richieste da questa Committente ed erogate dall'Esecutore, in esecuzione dell'Accordo quadro medesimo.
2. L'importo dei singoli ordini emessi relativamente all'attività di cui al punto 3.1 dell'articolo 2 ("gestione ticket") sarà computato secondo un modello a consumo basato su ore lavorative necessarie per la gestione delle singole richieste. **Il costo a giornata**, equivalente a 8 (otto) ore

lavorative, funge da parametro base per la preventivazione, la valorizzazione degli Incarichi e la relativa fatturazione, ed è fissato in **€ 500 oltre IVA**. Le prestazioni che implicano frazioni di giornata o un numero di ore inferiore alle 8 ore lavorative verranno valorizzate, rendicontate e fatturate su base oraria applicando il **costo orario di € 62,50 oltre IVA** (pari a 1/8 del costo giornaliero). Il fornitore non potrà prendere nulla per lavorazioni che abbiamo eventualmente superato il budget messo a disposizione dall'Ordine a cui si riferiscono.

3. Per l'espletamento degli incarichi oggetto dell'Accordo quadro non sono rilevabili rischi da interferenze per i quali sia necessario adottare specifiche misure di sicurezza e pertanto non risulta necessario prevedere la predisposizione del "Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze" – DUVRI e non sussistono di conseguenza costi della sicurezza di cui all'art. 41 comma 14 del Codice.

Art. 6 - Revisione prezzi

1. La Committente, anche in assenza di apposita istanza formulata dall'Affidatario, dispone che i prezzi siano aggiornati, in aumento o in diminuzione, in ragione della differenza (espressa in valore percentuale) tra all'indice Istat della retribuzione oraria per il tipo di contratto applicato disponibile al momento del pagamento del corrispettivo e quello disponibile al momento della sottoscrizione del contratto.
2. La revisione dei prezzi è riconosciuta se le variazioni accertate risultano superiori al 5% (cinque per cento) rispetto al prezzo originario, nella misura dell'80% (ottanta per cento) della variazione stessa in relazione alla parte eccedente il 5% (cinque per cento).
3. La revisione dei prezzi può essere disposta al momento del saldo del corrispettivo maturato per l'esecuzione degli Incarichi assegnati.
4. Al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva sopra indicate, si applica la revisione dei prezzi anche ai contratti di subappalto e ai subcontratti comunicati alla Committente.

Art. 7 - Durata

1. L'AQ acquista efficacia per una durata di 24 mesi decorrenti dalla stipula del contratto o dall'avvio del primo ordine qualora antecedente. Alternativamente, l'Accordo quadro si risolverà *ope legis*, prima del termine temporale come sopra calcolato, all'esaurirsi dell'importo massimo spendibile dell'Accordo quadro medesimo indicato all'Art. 5.
2. Gli Appalti discendenti dall'AQ, attivati durante la sua vigenza, potranno superare la durata dell'AQ stesso sino a un massimo di 6 mensilità.

Art. 8 – Responsabilità derivanti dall'esecuzione dell'Accordo quadro, applicazione delle penali e risoluzione

1. FST contesterà all'Affidatario per iscritto a mezzo PEC la condotta morosa ed eventuali osservazioni sugli inadempimenti rilevati nel corso dell'esecuzione dell'AQ in caso di:
 - prestazioni svolte in maniera difforme da quanto stabilito dal presente AQ e dall'ordine che ne sia disceso e dalla singola richiesta attraverso il sistema di gestione ticket;
 - ritardo nell'esecuzione delle prestazioni rispetto ai termini indicati nell'ordine;
 - indisponibilità ingiustificata o irreperibilità accertata dell'Affidatario, nel corso dell'esecuzione di un Incarico o nelle relazioni che precedono l'affidamento di quest'ultimo nella vigenza del presente Accordo quadro.
2. L'Affidatario, in relazione alle contestazioni mosse, è tenuto a fornire giustificazioni scritte entro 7 (sette) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione.
3. Qualora l'Affidatario non presenti nel termine stabilito le proprie giustificazioni o queste siano ritenute non adeguate, FST potrà applicare:
 - in caso di prestazioni svolte in maniera difforme da quanto stabilito dal presente AQ e dall'ordine che ne sia disceso e dalla singola richiesta attraverso il sistema di gestione ticket, una penale di € 100,00 per ogni giorno in cui il DEC rileva l'inadempimento;
 - in caso di ritardo nell'esecuzione delle prestazioni rispetto ai termini indicati nell'ordine e di indisponibilità ingiustificata o irreperibilità accertata dell'Esecutore, nel corso dell'esecuzione di un Incarico o nelle relazioni che precedono l'affidamento di quest'ultimo nella vigenza del

presente Accordo quadro, una penale di importo compreso tra lo 0,5 per mille e l'1,5 per mille dell'ammontare netto dell'ordine (da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo) per ogni giorno di ritardo.

4. Il computo giornaliero della penalità applicabile per il ritardo avrà decorso a partire dalla scadenza del termine entro il quale l'Affidatario avrebbe dovuto adempiere. L'ammontare della penale per l'inesatto adempimento sarà determinato dalla Committente in ragione del numero dei giorni (o dei fatti episodici) in cui la condotta dell'Affidatario non sia stata rispettosa delle previsioni imposte dall'Accordo quadro o dall'Incarico che ne sia disceso.
5. Le penali, determinate nel loro ammontare dalla Committente all'esito del contraddittorio descritto nei commi 1, 2 e 3 del presente articolo, saranno applicate detraendone l'importo dalle somme dovute da FST all'Affidatario stesso in occasione dei pagamenti successivi al verificarsi dei fatti che hanno dato origine all'irrogazione delle penali medesime.
6. In tutti i casi sopra descritti, ove perduri l'inadempimento, FST - nella persona del Direttore dell'esecuzione del contratto - procederà a inviare una formale diffida all'Esecutore, ai sensi dell'art. 1454 del codice civile e nel rispetto dell'art. 122 del Codice, assegnando allo stesso un congruo termine per l'adempimento, scaduto il quale sarà facoltà della Committente risolvere il contratto.
7. Le penali applicate non possono superare complessivamente il 10% dell'importo netto contrattuale, pena la risoluzione del contratto in danno dell'Affidatario.
8. Qualora l'ammontare cumulativo delle penali applicate all'Esecutore anche per una pluralità di Incarichi, complessivamente considerate, raggiunga un importo pari o superiore al 10% (dieci per cento) dell'importo complessivo dell'Accordo quadro, l'Affidatario sarà ritenuto gravemente inadempiente e l'Accordo quadro potrà essere risolto di diritto. È fatta salva la facoltà per la Committente di chiedere il risarcimento del danno arrecato dall'inadempimento.
9. In ogni caso è fatto salvo a favore di FST il diritto al risarcimento per il maggior danno che sopravanzi il valore delle penali irrogate. Sono e restano a carico dell'Esecutore tutte le conseguenze (anche verso terzi) che dovessero derivare dal suo inadempimento, e/o inesatto adempimento, e/o ritardo nell'esecuzione.
10. L'applicazione delle penali non solleva l'Affidatario dalle responsabilità civili e penali a suo carico.
11. In forza della compensazione automatica, FST dispone della facoltà di trattenere (all'esito del contraddittorio più sopra descritto nei commi 1, 2 e 3 del presente articolo) tutte le somme che riterrà che le spettino in ragione dell'applicazione di penali, anche nel caso in cui l'Esecutore le contesti e anche nelle more del giudizio, ove la contestazione avvenga in sede giudiziale, fino all'eventuale decisione anche giudiziale, definitiva.

Art. 9 – Garanzia definitiva

1. Ai sensi dell'articolo 53 comma 4 del Codice, l'Esecutore per la sottoscrizione del contratto ha costituito garanzia definitiva, a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione, con le modalità di cui all'articolo 106 dello stesso Codice, pari al 2 per cento dell'importo del Contratto.

Art. 10 – Sospensione dell'AQ, recesso e opzioni

1. La Committente si riserva di imporre unilateralmente all'Affidatario la sospensione dell'esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto, applicandosi le previsioni contenute all'art. 121 del Codice. Quando e qualora sia disposta da questa Committente, la sospensione ha efficacia sino al momento in cui il RUP non disponga la ripresa dell'esecuzione del presente contratto.
2. Il recesso da parte di FST è disciplinato dall'art. 123 del Codice. È fatto divieto all'Affidatario di recedere dal presente contratto.
3. È espressamente escluso il tacito rinnovo del contratto.
4. FST - quando allo spirare del termine finale dell'AQ, per dare a quest'ultimo esecuzione, non sia stato impegnato l'intero suo valore - si riserva di prorogare il termine finale dell'accordo quadro medesimo, ferma restando la sua durata massima, fissata in 48 (quarantotto) mesi. L'esercizio di tale facoltà è comunicato all'Affidatario almeno 15 giorni prima della scadenza del termine finale dell'AQ.
5. Per quanto qui sopra precisato, ai fini dell'art. 14 comma 4 del Codice, il valore del Contratto, è pari a € 134.000,00 oltre IVA.

Art. 11 - Modalità di fatturazione

1. Per l'emissione e il saldo delle fatture, rispettivamente, l'Esecutore la Committente si attengono alle indicazioni che seguono:
 - Fondazione Sistema Toscana è soggetta agli obblighi e agli adempimenti inerenti alla fatturazione elettronica. Pertanto, la fattura dovrà essere inviata tramite canale telematico, usando il **codice univoco M5UXCR1**. È richiesta anche la trasmissione **ANTICIPATA** di una "copia di cortesia" della medesima fattura in formato pdf **ESCLUSIVAMENTE** ai referenti indicati nell'Ordine e all'Amministrazione (amministrazione@fst.it);
 - Fondazione Sistema Toscana non è soggetta agli obblighi – né ai relativi adempimenti – inerenti allo *split payment*;
 - Le fatture dovranno essere intestate a:
Fondazione Sistema Toscana
Via Duca d'Aosta, 9 - 50129 Firenze
Partita IVA e codice fiscale 05468660484
 - La cadenza dell'emissione delle fatture è indicata nell'**Ordine**;
 - Tutte le fatture dovranno riportare nel campo descrizione, il riferimento all'incarico, nonché la sintesi della prestazione eseguita:
 - **nome*** _____
 - CIG dell'ordine: *** _____
 - CIG dell'Accordo quadro: BC63AD09D3**
 - Codice commessa: *** _____
 - *Indicato al momento dell'ordine*
 - Il saldo del corrispettivo avverrà, previa verifica della regolarità contributiva dell'Affidatario da parte di FST presso i competenti Enti previdenziali, entro 30 gg d.f.f.m..

Art. 12 - Obblighi di riservatezza

1. Ciascuna Parte è tenuta, anche in corso di rapporto, al riserbo sulle informazioni riservate e confidenziali ricevute e a conservarle con misure di sicurezza e un grado di attenzione non inferiori a quelli applicati alle proprie informazioni riservate, garantendo una adeguata protezione contro la diffusione, la riproduzione o l'utilizzo non autorizzati.

Art. 13 - Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi e per gli effetti della normativa in materia di protezione dei dati personali, emanata con il d.lgs. 30 giugno 2003, n.196 aggiornato nei contenuti a seguito dell'adozione, il 25 maggio 2018, del Regolamento UE 679/2016 (Regolamento Generale Protezione Dati), la Committente informa l'Affidatario che:
 - a. i suoi dati saranno oggetto di trattamento nel rispetto delle su scritte normative e di tutti gli obblighi previsti da leggi o regolamenti e saranno conservati in archivi di tipo magnetico e cartaceo;
 - b. l'Affidatario può esercitare, in merito al trattamento, i diritti di cui all'art. 15 del Regolamento UE 2016/679.
2. Ai sensi e per gli effetti della medesima normativa e in relazione alle operazioni che vengono eseguite dall'Esecutore per lo svolgimento delle attività previste dal presente Contratto, quest'ultimo dichiara di possedere esperienza, competenze tecniche e risorse che gli consentono di mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate atte a garantire la conformità alla normativa in materia di tutela dei dati personali e si impegna altresì ad adottare, laddove necessario, le necessarie misure di sicurezza e ogni misura idonea a garantire che il trattamento dei dati personali avvenga in conformità alla legge sulla privacy e per l'effetto manleva la Committente da ogni e qualsiasi conseguenza pregiudizievole dovesse subire in relazione a pretese fatte valere al riguardo.
3. Ai sensi dell'art. 28(4) del Regolamento UE n. 2016/679 sulla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali, Fondazione Sistema Toscana in qualità di Responsabile del trattamento sulla base degli Accordi di *Data Protection* tra Regione Toscana (Titolare del trattamento)

e Fondazione Sistema Toscana (Responsabile del Trattamento), nomina l'Esecutore *Sub-Responsabile del trattamento*. Tale nomina ha validità per il tempo necessario a eseguire i servizi affidatigli in esecuzione del presente accordo quadro e si considera revocata al completamento dell'erogazione dei servizi medesimi e, in ogni caso, qualora venga comunque meno il rapporto con il Responsabile. Le Parti conformemente al dettato normativo applicabile adottano un accordo di nomina a sub-responsabile del trattamento ("DPA") (**Allegato 1**).

Art. 14 - Sicurezza e obblighi dell'Affidatario

1. Tutte le operazioni previste in questo Contratto devono essere svolte nel pieno rispetto delle norme vigenti, comprese quelle contenute nel decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Art. 15 - Conformità alla normativa NIS (decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 138)

1. L'Affidatario, con la sottoscrizione del presente contratto, si impegna ad adeguare le modalità di esecuzione dei servizi oggetto dell'accordo quadro alle misure di sicurezza dei sistemi informativi e di rete della Committente che quest'ultima dovesse adottare nel rispetto delle previsioni del decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 138 (recepimento della Direttiva UE 2022/2555 – NIS2) e delle relative determinazioni attuative dell'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN).

Art. 16 - Obbligo di rispettare il Codice Etico, i principi del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (ex D.lgs 231/01). Manleva

1. L'Esecutore è a conoscenza del fatto che FST ha adottato e attua un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e ss., con i relativi allegati: Codice Etico e Sistema Disciplinare. L'Esecutore dichiara di aver preso visione di tali allegati dal profilo web di questa Committente e dichiara altresì di averli compresi.
2. L'Esecutore aderisce ai principi ispiratori del succitato Codice etico e si impegna ad astenersi da qualsivoglia comportamento atto a configurare le ipotesi di reato indicate nel d.lgs. 231/01 e ss. mm. e ii.
3. L'Esecutore si impegna altresì a far rispettare agli eventuali suoi collaboratori tutti i principi contenuti nel Codice etico di FST nonché le disposizioni previste dal d.lgs. 231/2001. La violazione dei sopra scritti principi e delle norme della sopracitata legislazione costituisce un'ipotesi di grave inadempimento contrattuale.
4. L'Esecutore manleva fin d'ora FST per eventuali sanzioni o danni che dovessero derivare a quest'ultima quale conseguenza della violazione del Codice etico di FST e delle previsioni del d.lgs. 231/01 da parte dello stesso Affidatario o di suoi eventuali collaboratori.

Art. 17 - Clausola Risolutiva

1. Qualora l'Esecutore violi i precetti citati nell'articolo precedente e/o qualora l'Esecutore commetta uno dei reati indicati dal D. Lgs. 231/2001, FST potrà risolvere il presente contratto con comunicazione da inviarsi a mezzo raccomandata A.R. o PEC. La risoluzione avrà effetto immediato a decorrere dalla data di ricezione della comunicazione. La Committente potrà inoltre agire per il risarcimento di eventuali danni patiti o patienti.
2. Il presente contratto si intende altresì risolto nel caso in cui dai controlli svolti dalla Committente, l'Affidatario non risulti in possesso dei requisiti di cui all'art. 94 e ss. del Codice.

Art. 18 - Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari

1. Con la documentazione presentata l'Affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 10 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche. L'Affidatario ha già prodotto il codice IBAN del conto corrente bancario o postale dedicato su cui transiteranno tutti i movimenti relativi a detta commessa con FST (il CIG attribuito dall'A.N.AC. all'Accordo quadro è: BC63AD09D3) e le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto corrente dedicato.
2. In caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti consentiti dalla legge idonei a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari, il contratto è risolto di diritto.

Art. 19 - Oneri tributari e spese contrattuali

1. I corrispettivi del presente contratto sono soggetti alle disposizioni del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, per quanto concerne l'IVA. Il presente contratto è soggetto alle disposizioni del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, per quanto concerne l'imposta di registro, al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e all'Allegato I.4, Tabella A del Codice, per l'imposta di bollo.
2. L'IVA è a carico di FST.
3. Il presente contratto è esente da registrazione ai sensi dell'articolo 6 del summenzionato d.P.R. n. 131/1986 e ss.mm. e ii., salvo che in caso d'uso. L'imposta di bollo, di registro (in caso d'uso) e ogni altra spesa connessa alla stipula e all'esecuzione del contratto, escluse le spese legali, sono a carico dell'Affidatario.

Art. 20 – Foro competente e clausole finali

1. Ogni controversia relativa al presente contratto sarà di esclusiva competenza del Foro di Firenze.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente Incarico, si fa riferimento alla Direttiva n. 2014/24/UE, al già citato d.Lgs. 36/2023, alla Legge regionale Toscana 13 luglio 2007, n. 38, al Regolamento di esecuzione della medesima L.R.T. 38/2007 approvato con D.P.G.R. n. 30/R del 27 maggio 2008, e a ogni altra diversa disposizione in vigore, pertinente alla materia.

Letto, approvato e sottoscritto

Firmato digitalmente dalle Parti

Per **Engineering Ingegneria Informatica SPA**
Executive Vice President Public Sector
Andrea Gabardo

Per **Fondazione Sistema Toscana**
Il Direttore Francesco Palumbo

ALLEGATO 1

ACCORDO DI NOMINA A SUB-RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO ("DPA") AI SENSI DELL'ART. 28 REGOLAMENTO EU 2016/679 ("GDPR")

1. OBBLIGHI DELL'AFFIDATARIO

- 1.1 L'Affidatario è tenuto a trattare i Dati Personali solo ed esclusivamente ai fini dell'erogazione dei servizi, nel rispetto di quanto disposto dalla normativa applicabile in materia privacy e dall'Accordo Quadro, con particolare riguardo alle istruzioni del Committente riportate nei successivi articoli, nonché di ogni altra indicazione scritta che potrà essergli dalla stessa fornita.

2. MISURE DI SICUREZZA

- 2.1 Le Parti concordano che l'Affidatario implementerà a proprie spese le misure di sicurezza riportate in Allegato A. Resta espressamente inteso che tali misure di sicurezza dovranno essere mantenute per tutta la durata del presente DPA. Qualora, senza autorizzazione del Committente, l'Affidatario dovesse ridurre le misure di sicurezza e/o perdere anche una sola delle certificazioni indicate in Allegato A, il Committente avrà diritto di risolvere il presente DPA e l'Accordo Quadro ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c.
- 2.2 L'Affidatario deve essere in grado di fornire evidenza, quando richiesto, dell'implementazione delle misure tecnico organizzative adottate e dei propri controlli. In caso di ricorso a propri Sub-responsabili, l'Affidatario dovrà trasferire loro contrattualmente gli stessi requisiti.
- 2.3 L'Affidatario si impegna, altresì, ai sensi dell'art. 28(3), lett. f) del GDPR, ad assistere il Committente in relazione all'obbligo del Titolare di mettere in atto proprie misure tecniche ed organizzative adeguate di cui all'art. 32 del GDPR, tenuto conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione dell'Affidatario.
- 2.4 L'Affidatario, qualora abbia accesso ai sistemi informatici del Committente e del Titolare, si impegna a rispettare le relative politiche e procedure, nonché i regolamenti interni applicabili.

3. VIOLAZIONI DI DATI PERSONALI (CD. "DATA BREACH")

- 3.1 In caso di violazione della sicurezza che comporti accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai Dati Personali trasmessi, conservati o comunque trattati, l'Affidatario si impegna ad informarne il Committente per iscritto senza ingiustificato ritardo e comunque entro [24 ore] dal momento in cui è venuto a conoscenza della violazione.
- 3.2 Non appena avuta conoscenza della violazione della sicurezza, l'Affidatario dovrà avviare un'analisi finalizzata alla raccolta delle seguenti informazioni concernenti la violazione della sicurezza, le quali dovranno essere inoltrate al Committente nella comunicazione di cui al comma che precede o, se non disponibili in un primo momento, in apposita comunicazione non appena disponibili:
- i. Data e ora della violazione (da specificare se tale data sia presunta o già verificata);

- ii. Data e ora in cui si è avuta conoscenza della violazione;
- iii. Luogo della violazione (da specificare se avvenuta a seguito di smarrimento di dispositivi o di supporti portatili);
- iv. Fonte della segnalazione;
- v. Descrizione della violazione;
- vi. Numero degli interessati coinvolti (se noto);
- vii. Quantità e tipologia dei dati che si presume essere coinvolti;
- viii. Descrizione dei sistemi di elaborazione e/o memorizzazione dei dati coinvolti, con indicazione della loro ubicazione.

3.3 L'Affidatario, ai sensi dell'art. 28(3), lett. f) del GDPR, tenuto conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del Affidatario, è tenuto a prestare ogni necessaria collaborazione al Committente e/o al Titolare ai cui Dati Personali si riferisca la violazione in relazione all'adempimento degli obblighi gravanti sul titolare del trattamento di notifica delle suddette violazioni all'autorità di controllo ai sensi dell'art. 33 del GDPR o di comunicazione agli interessati ai sensi dell'art. 34 del GDPR.

3.4 L'Affidatario si impegna indagare circa le cause, le modalità e le conseguenze della violazione dei Dati Personali, al fine di identificare, prevenire e mitigare gli effetti della stessa, adottando a proprie spese tutte le misure che risultassero necessarie per rimediare alla violazione e ridurre eventuali danni derivanti dalla medesima. L'Affidatario darà comunicazione al Committente di tutte le azioni intraprese in adempimento del presente articolo.

3.5 Oltre a rispettare i termini e le condizioni indicati in **Allegato A**, l'Affidatario si impegna a mantenere l'assoluto riserbo sulle violazioni eventualmente rilevate. Al riguardo tali notizie non dovranno essere in alcun modo diffuse in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione. La comunicazione della violazione è ammessa solo tra Committente e Affidatario, fatte salve quelle comunicazioni richieste dalla legge o da autorità pubbliche.

4. VALUTAZIONE D'IMPATTO (CD. "DATA PROTECTION IMPACT ASSESSMENT")

4.1 L'Affidatario si impegna fin da ora - qualora il titolare del trattamento sia tenuto ad effettuare la valutazione di impatto sulla protezione dei dati ai sensi dell'art. 35 del Regolamento - tenuto conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del Affidatario, a fornire al Committente e/o al Titolare ogni elemento utile all'effettuazione della stessa, nonché ogni collaborazione nella eventuale consultazione preventiva all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi dell'art. 36 del Regolamento stesso.

5. SOGGETTI AUTORIZZATI AL TRATTAMENTO

5.1 Fatto salvo quanto previsto all'articolo 11 che segue, l'Affidatario garantisce che l'accesso ai Dati Personali sarà limitato esclusivamente ai soli propri dipendenti e collaboratori il cui accesso ai Dati Personali sia necessario per l'erogazione dei servizi.

5.2 L'Affidatario si impegna a fornire ai propri dipendenti e collaboratori deputati a trattare i Dati Personali le istruzioni necessarie per garantire un corretto, lecito e sicuro trattamento, curarne la formazione, vigilare sul loro operato, vincolarli alla riservatezza su tutte le informazioni acquisite nello svolgimento delle loro attività, anche per il periodo successivo alla cessazione del rapporto di lavoro, e a comunicare al Committente, su specifica richiesta, l'elenco aggiornato degli stessi.

6. AMMINISTRATORI DI SISTEMA

6.1 Nel caso in cui l'esecuzione dei Servizi comporti la gestione e la manutenzione di impianti di elaborazione o di loro componenti con cui vengono effettuati trattamenti di Dati Personali, il Affidatario si impegna a conformarsi al Provvedimento generale dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali del 27 novembre 2008 "Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratore di sistema", così come modificato dal Provvedimento dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali del 25 giugno 2009, e ad ogni altro pertinente provvedimento dell'Autorità compatibile con il GDPR.

6.2 L'Affidatario si impegna, in particolare, a:

- i) designare quali amministratori di sistema le figure professionali dedicate alla gestione e alla manutenzione di impianti di elaborazione o di loro componenti con cui vengono effettuati trattamenti di Dati personali;
- ii) predisporre e conservare l'elenco aggiornato contenente gli estremi identificativi delle persone fisiche qualificate quali Amministratori di Sistema e le funzioni ad essi attribuite;
- iii) comunicare in qualsiasi momento al Committente e/o al Titolare, su richiesta, l'elenco aggiornato degli Amministratori di Sistema;
- iv) verificare annualmente l'operato degli Amministratori di Sistema, informando, su richiesta del Committente e/o del Titolare, circa le risultanze di tale verifica;
- v) registrare gli accessi logici ai sistemi ed agli archivi in conformità a quanto previsto nel suddetto provvedimento.

7. RAPPORTI CON LE AUTORITÀ. RICHIESTE DI DIVULGAZIONE DEI DATI PERSONALI

7.1 L'Affidatario, su richiesta, si impegna a coadiuvare il Committente e/o il Titolare nella difesa in caso di procedimenti dinanzi all'autorità di controllo competente o all'autorità giudiziaria che riguardino il trattamento dei Dati Personali.

7.2 L'Affidatario è tenuto a comunicare tempestivamente al Committente - e comunque non oltre [48] ore dal momento in cui ne è venuto a conoscenza – contestazioni ricevute, nonché ispezioni o richieste dell'autorità di controllo e delle autorità giudiziarie in relazione al trattamento dei Dati Personali.

7.3 Salvo che vi ostino disposizioni di legge o provvedimenti motivati dell'autorità, qualora il Affidatario riceva una richiesta di divulgazione dei Dati Personali trattati per conto del Committente da parte di un'autorità di controllo, di un'autorità giudiziaria o di polizia, di un'autorità amministrativa e, in generale, di un terzo, ne darà immediata comunicazione scritta al Committente, fornendo una copia della richiesta, e cercando di reindirizzare la stessa al

Committente per tutti gli adempimenti del caso. In tale ipotesi, l'Affidatario si impegna a fornire al Committente e/o al Titolare, senza alcun costo o onere per queste ultime, ogni ragionevole assistenza per permettere al Committente e/o al Titolare di rispondere alla richiesta pervenuta.

- 7.4 Qualora Affidatario sia costretto, per legge o da un provvedimento vincolante, a divulgare i Dati Personali per dar seguito ad una richiesta pervenuta ai sensi del comma 7.3 che precede, ne darà immediata comunicazione al Committente, successivamente a tale divulgazione, salvo che ciò non sia contrario ad una disposizione di legge o a un provvedimento motivato dell'autorità.

8. ISTANZE DEGLI INTERESSATI

- 8.1 L'Affidatario si obbliga ad assistere il Committente e il Titolare con misure tecniche ed organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, nell'adempimento degli obblighi gravanti sul titolare del trattamento di dar seguito ad eventuali istanze degli interessati di cui al capo III del GDPR ed a fornire ogni informazione e/o documento utile o opportuno per consentire di evadere le suddette istanze.

- 8.2 Nel caso in cui l'Affidatario riceva istanze dagli interessati per l'esercizio dei diritti di cui al GDPR in relazione al trattamento dei Dati Personali, dovrà darne immediata comunicazione scritta al Committente, allegando copia della richiesta, oltreché assicurare l'assistenza di cui al comma che precede ed astenendosi dal fornire autonomamente risposte a dette istanze a meno che non sia stato autorizzato per iscritto dal Committente e/o dal Titolare.

9. EVENTUALI RELAZIONI DELL'AFFIDATARIO CON GLI INTERESSATI

- 9.1 Nella misura in cui l'esecuzione del Accordo Quadro comporti contatti diretti fra l'Affidatario e gli interessati del trattamento, l'Affidatario si impegna ulteriormente a:

- i) fornire agli interessati, se richiesto dal Committente, le informazioni sul trattamento dei loro dati personali di cui agli artt. 13 o 14 del GDPR (di seguito, "Informativa"), secondo le modalità e sulla base dei testi messi a disposizione dal Committente con separata istruzione, specificando di fornirli in qualità di responsabile del trattamento, e specificando l'identità del titolare del trattamento;
- ii) ove richiesto, ottenere il consenso degli interessati sulla base della modulistica fornita dal Committente e consentirne la revoca in conformità con l'art. 7(3) del GDPR;
- iii) conservare una copia dell'Informativa rilasciata e dei consensi eventualmente prestati e consegnarli al Committente secondo la periodicità da questa stabilita.

10. VERIFICHE E ULTERIORI OBBLIGHI DELL'AFFIDATARIO

- 10.1 L'Affidatario mette a disposizione del Committente e del Titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi normativi e contrattuali e di tutte le istruzioni ricevute da parte sua e dei soggetti di cui agli artt. 5 e 11, e consente al Committente e al Titolare l'esercizio del potere di controllo e ispezione, prestando ogni ragionevole collaborazione alle attività di audit effettuate dal titolare del trattamento stesso o da altro soggetto da questi incaricato, con lo scopo di controllare l'adempimento dei suddetti obblighi.

- 10.2 Le attività di verifica condotte ai sensi del precedente comma potranno avere ad oggetto ogni elemento di natura tecnica, organizzativa, documentale, contrattuale e/o di qualunque altra natura senza limitazione alcuna e dovranno essere eseguite in maniera tale da non interferire con il normale corso delle attività dell'Affidatario e fornendo a quest'ultimo un preavviso di almeno 7 (sette) giorni lavorativi.
- 10.3 I costi delle verifiche effettuate ai sensi del presente articolo 10 saranno a carico del Committente, salvo che, in esito alle verifiche medesime, non emerga, a carico dell'Affidatario e/o degli eventuali Sub-responsabili, una qualsiasi non conformità rispetto agli obblighi sanciti dalla Normativa e/o alle istruzioni di cui al presente DPA e/o a quelle successivamente ricevute per iscritto e/o agli accordi vincolanti tra il Affidatario e i Sub-responsabili stipulati a norma dell'articolo 11 che segue, nel qual caso ogni costo o spesa derivante o connessa all'esecuzione della verifica sarà posta a carico dell'Affidatario.
- 10.4 Fatto salvo ogni rimedio previsto dalla legge e dal Contratto, ivi inclusa la possibilità del Committente di richiedere il risarcimento del danno eventualmente patito, in ogni ipotesi di non conformità di cui al comma 10.3 che precede, sarà diritto del Committente richiedere ogni necessario ed opportuno rimedio o correttivo che l'Affidatario sarà chiamato ad adottare a sue esclusive spese.
- 10.5 L'Affidatario si impegna altresì a informare prontamente il Committente di ogni questione rilevante ai fini di legge, in particolar modo, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nei casi in cui abbia notizia, in qualsiasi modo, che il trattamento dei Dati Personali violi la Normativa o, anche laddove non ravvisi violazioni, possa presentare rischi specifici per i diritti, le libertà fondamentali e/o la dignità dell'interessato o qualora, a suo parere, un'istruzione violi la Normativa oppure qualora l'Affidatario sia soggetto ad obblighi di legge che gli rendono illecito o impossibile agire secondo le istruzioni ricevute dal Committente e/o conformarsi alla Normativa o a provvedimenti dell'autorità di controllo. Resta inteso che, qualora un'istruzione del Committente violi la Normativa, l'Affidatario può sospendere l'attuazione di tale istruzione finché il Committente non la confermi, modifichi o ritiri.
- 10.6 Fermo restando quanto previsto nell'art. 12, resta inteso che qualora il Affidatario determini autonomamente le finalità e i mezzi del trattamento dei Dati Personali in violazione della Normativa, sarà considerato titolare di detto trattamento, assumendo i conseguenti oneri, rischi e responsabilità.
11. ULTERIORI RESPONSABILI
- 11.1 L'Affidatario potrà ricorrere ad altri responsabili (di seguito, "Sub-responsabili") per l'esecuzione di specifiche operazioni di trattamento dei Dati Personali, imponendo agli stessi i medesimi obblighi in materia di protezione dei dati cui è soggetto l'Affidatario, in particolare in relazione alle misure di sicurezza.
- 11.2 L'Affidatario si obbliga ad imporre per iscritto ai propri eventuali Sub-responsabili, attraverso appositi accordi vincolanti, i medesimi obblighi in materia di protezione dei Dati Personali cui è soggetto l'Affidatario in virtù del DPA, in particolare in relazione agli obblighi in materia di sicurezza.
- 11.3 Il Committente avrà diritto di richiedere all'Affidatario di:
- fornire copia degli accordi intercorrenti con i propri Sub-responsabili (omettendo le sole informazioni strettamente confidenziali e gli accordi economici, se del caso), nonché, in caso di

trasferimento al di fuori del SEE in un paese terzo non adeguato ai sensi dell'art. 45 del GDPR, i meccanismi ex art. 46 utilizzati;

- sottoporre ad audit i propri Sub-responsabili o comunque fornire conferma che tale audit sono stati condotti per dimostrare la conformità dei Sub-responsabili alla Normativa, nonché agli obblighi di cui al precedente art. 10.2.

11.4 L'Affidatario si impegna espressamente ad informare di eventuali modifiche riguardanti l'aggiunta o la sostituzione degli ulteriori Sub-responsabili il titolare del trattamento, che avrà il diritto di opporsi a tali modifiche, comunicando la sua opposizione per iscritto entro 15 giorni dalla notifica da parte dell'Affidatario. L'Affidatario non ricorrerà ai Sub-Affidatari nei cui confronti il Titolare del trattamento abbia manifestato la sua opposizione. In mancanza di opposizione, la modifica si intenderà accettata.

11.5 Resta espressamente inteso che l'Affidatario rimarrà direttamente responsabile nei confronti del Committente in ordine alle azioni e alle omissioni dei propri Sub-responsabili.

12. RESPONSABILITÀ

12.1 L'Affidatario si impegna a mantenere indenne, senza limitazione alcuna, il Committente da ogni danno, costo od onere di qualsiasi genere e natura, nonché da ogni contestazione, azione o pretesa avanzate nei confronti del Committente e/o del Titolare da parte degli interessati e/o di qualsiasi altro soggetto e/o autorità derivanti da eventuali inadempimenti, da parte dell'Affidatario stesso o dei soggetti di cui agli artt. 5 e 11, alle istruzioni di cui al presente DPA, a quelle eventualmente trasmesse per iscritto dal Committente successivamente alla stipulazione del presente DPA e/o degli obblighi dettati dalla Normativa.

13. TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI AL DI FUORI DEL SEE

13.1 L'Affidatario non potrà trasferire i Dati Personali al di fuori dell'Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo ("SEE"), senza la preventiva autorizzazione scritta da parte del Committente, da richiedersi di volta in volta e con riferimento a ciascun singolo Paese extra UE verso il quale si intende esportare i Dati Personali.

14. DURATA

14.1 Il presente DPA decorre dalla data in cui viene sottoscritto dalle Parti ed è valido fino alla cessazione per qualunque motivo dell'Accordo Quadro, fatte salve le ipotesi di cessazione anticipata del DPA previste dal DPA medesimo. Resta inteso che, anche successivamente alla cessazione dell'Accordo Quadro e/o dei Servizi e in qualunque ipotesi di scioglimento del presente DPA, per qualsiasi causa intervenuta, l'Affidatario dovrà mantenere la massima riservatezza sui dati e le informazioni delle quali sia venuto a conoscenza nell'adempimento delle sue obbligazioni.

15. RESTITUZIONE E CANCELLAZIONE DEI DATI PERSONALI

15.2 In ogni momento per tutta la durata del presente DPA e nell'ipotesi di cessazione degli effetti dell'Accordo Quadro per qualsiasi causa intervenuta, il Committente avrà diritto di ricevere, a

semplice richiesta e senza che possa essere richiesto alcun corrispettivo per questa attività, copia di tutti i Dati Personali trattati dall'Affidatario per conto del Committente medesima.

15.3. Alla cessazione del presente DPA, salvi eventuali obblighi di legge che impongano la conservazione dei Dati Personali, l'Affidatario interromperà ogni attività di trattamento e dovrà provvedere alla integrale e definitiva cancellazione di tutti i Dati Personali detenuti.

15.4. Il Committente potrà, a propria esclusiva discrezione, richiedere l'Affidatario una dichiarazione scritta, sottoscritta dal legale rappresentante, che attesti l'adempimento degli obblighi di cui al presente articolo, da parte dell'Affidatario e degli eventuali Sub-responsabili.

In caso di richiesta scritta del Committente, l'Affidatario, anche per conto degli eventuali Sub-responsabili, è tenuto a indicare le modalità tecniche e le procedure utilizzate per la cancellazione/distruzione.

ALLEGATO A

ANALISI DEI TRATTAMENTI

CATEGORIE DI INTERESSATI

- Personale (dipendenti, collaboratori, tirocinanti, stagisti)
- Terzi (es. Visitatori / Utenti di servizi internet)
- Business Partner (referenti contrattuali)

TIPO DI DATI PERSONALI OGGETTO DI TRATTAMENTO

- Dati Personali comuni
- Dati anagrafici
- Dati di contatto
- Ruolo aziendale
- Dati di navigazione online

Non vengono trattati dati personali particolari né dati personali relativi a condanne penali o reati.

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO

Le finalità del trattamento dei dati personali sono da intendersi per l'espletamento dell'oggetto dell'Accordo Quadro stipulato tra le parti, ovvero l'attività evolutiva ed estensiva, di gestione e manutenzione ordinaria di visittuscany.com e del relativo Sistema Digitale per il Turismo, come meglio specificate nel Capitolato tecnico e all'Offerta tecnica allegate all'Accordo stesso.

DURATA DEL TRATTAMENTO

Durata pari alla durata dell'Accordo Quadro, fatti salvi gli obblighi di conservazione e le tempistiche di cancellazione dei Dati Personali previste contrattualmente.

MISURE DI SICUREZZA

L'Affidatario al fine di espletare le attività di trattamento adotta a titolo esemplificativo le seguenti misure di sicurezza:

1. misure di pseudonimizzazione e cifratura dei dati personali;
2. misure per assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento;
3. misure per assicurare la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico;

4. procedure per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento misure di identificazione e autorizzazione dell'utente;
5. misure di protezione dei dati durante la trasmissione misure di protezione dei dati durante la conservazione;
6. misure per garantire la sicurezza fisica dei luoghi in cui i dati personali sono trattati;
7. misure per garantire la registrazione degli eventi;
8. misure per garantire la configurazione del sistema, compresa la configurazione per impostazione predefinita misure di informatica interna e di gestione e governance della sicurezza informatica;
9. misure di certificazione/garanzia di processi e prodotti;
10. misure per garantire la minimizzazione dei dati misure per garantire la qualità dei dati;
11. misure per garantire la conservazione limitata dei dati;
12. misure per garantire la responsabilità;
13. misure per consentire la portabilità dei dati e garantire la cancellazione]

SUB - RESPONSABILI

L'Affidatario non indica Sub-responsabili.

Firmato digitalmente dalle Parti

Per **Engineering Ingegneria Informatica SPA**
Executive Vice President Public Sector
Andrea Gabardo

Per **Fondazione Sistema Toscana**
Il Direttore Francesco Palumbo